

STATUTO AFI

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI

- 1. È costituita un'associazione tra laureati in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, chimica, scienze biologiche, biotecnologia, ingegneria e medicina o aventi titolo equiparato che esplicano o hanno esplicato la loro attività lavorativa subordinata o libero professionale nell'industria farmaceutica, dei dispositivi medici o di prodotti ad attività salutare negli Istituti Universitari, negli Istituti Scientifici, negli Enti Pubblici e nelle imprese o ditte fornitrici di beni e servizi destinati al settore farmaceutico.**

Potranno essere associati anche laureati in altre discipline che esplicano la loro attività lavorativa subordinata o libero professionale nei settori sopra individuati.

Potranno, altresì, essere associate le società e le ditte fornitrici di beni e servizi destinati ai seguenti settori: farmaceutico, dispositivi medici, biocidi, chimico, dietetico, alimentare e settori affini o complementari, nonché i soggetti che, nei medesimi settori, operano nel servizio sanitario nazionale, anche in regime di libera professione.

L'associazione, denominata "A.F.I. Associazione Farmaceutici Industria Società Scientifica", ha sede in Milano, Viale Daniele Ranzoni 1, con delegazioni regionali nel territorio nazionale.

- 2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.lgs. n. 460 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni, l'associazione apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro, ha lo scopo di promuovere iniziative culturali, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e non ha finalità sindacali.**

Per lo svolgimento della propria attività diretta e finalizzata al raggiungimento dello scopo istituzionale l'Associazione potrà:

- organizzare seminari, studi, ricerche, convegni, conferenze, corsi didattici e informativi, dibattiti e manifestazioni avvalendosi per gli aspetti gestionali e organizzativi della collaborazione di agenzie individuate dal Consiglio Direttivo e aventi con l'Associazione un rapporto regolato da regolare contratto di servizi;**

- esercitare attività editoriale a mezzo stampa con la redazione di opuscoli illustrativi, stampati scientifici, bollettini e resoconti di dibattiti e congressi, restando per questi ultimi il carattere marginale e occasionale dell'acquisto;
 - eseguire ogni iniziativa deliberata dal Consiglio Direttivo nei limiti degli scopi associativi;
 - collaborare con il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità, l'AIFA, le Regioni, le ASL e altre Istituzioni ed Organizzazioni Sanitarie Pubbliche nazionali e comunitarie,
 - organizzare ed elaborare anche in associazione con istituzioni senza fini di lucro ed altri organismi scientifici linee guida, corsi di formazione, e di aggiornamento professionale;
 - partecipare a sodalizi nazionali ed internazionali con istituzioni senza fini di lucro che hanno le stesse finalità dell'AFI.
3. L'Associazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle direttamente connesse e, comunque, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 5, comma 1, cpv b), punto 4-quinquies del su richiamato D.lgs. n. 460/97 e non potrà esercitare, direttamente o in partecipazione, attività imprenditoriale salvo quella necessaria e/o connessa all'educazione e formazione continua.
4. L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta solo dalla Assemblea Generale degli Associati, convocata in seduta straordinaria.
- a. l'Associazione: ha denominazione e sede come determinato al precedente art. 1); il patrimonio sociale è costituito e amministrato come previsto ai successivi artt. 15) e 16);
 - b. la stessa e i suoi legali rappresentanti sono autonomi ed indipendenti; non verranno quindi esercitate attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse, ad eccezione delle attività eventualmente svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM);
 - c. l'Associazione non ha, tra le proprie finalità istituzionali, la tutela sindacale degli associati e, in ogni caso, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale;
 - d. è prevista la massima partecipazione degli associati alle attività e alle decisioni dell'Associazione attraverso: un procedimento - sotto disciplinato - per la elezione democratica degli organismi statuari con votazione a scrutinio segreto e durata limitata nel tempo; approvazione da parte dell'assemblea degli iscritti e/o degli organismi statuari,

- democraticamente eletti, dei bilanci preventivi e dei consuntivi; regolamentazione delle convocazioni dell'assemblea e degli altri organismi associativi nonché delle modalità con cui l'assemblea stessa e gli altri organismi deliberano;
- e. come previsto al precedente art. 1), l'Associazione ha professioni, discipline specialistiche e settori di attività specifici o prevalenti, con previsione, essendo società scientifica intercategoriale e/o interdisciplinare, della possibilità che possano essere ammessi esclusivamente gli appartenenti alla specifica categoria professionale ovvero i professionisti che esercitano, anche se non in via esclusiva, la specifica attività che la società rappresenta;
 - f. è prevista l'ammissione all'Associazione, senza limitazioni, di tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che la società o l'associazione rappresenta;
 - g. l'Associazione non ha finalità di lucro;
 - h. l'attività scientifica svolta verrà obbligatoriamente pubblicata attraverso il sito web dell'associazione, aggiornato costantemente;
 - i. eventuali conflitti di interesse dovranno essere immediatamente dichiarati e regolati;
 - j. è prevista l'istituzione di un Comitato Scientifico per la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;
 - k. è espressamente esclusa ogni e qualsivoglia retribuzione delle cariche sociali;
 - l. i bilanci preventivi, i consuntivi ed eventuali incarichi retribuiti dovranno essere obbligatoriamente pubblicati sul sito web dell'Associazione;
 - m. i legali rappresentanti, amministratori o promotori dell'Associazione non dovranno avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione stessa.

ORGANI ASSOCIATIVI

5. Gli organi associativi sono:

- **Assemblea Generale degli Associati**
- **Consiglio Direttivo**
- **Collegio dei Probiviri**
- **Collegio dei Revisori dei Conti**

Gli organi collegiali – Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri e Collegio dei Revisori dei Conti – vengono eletti dagli associati con le modalità previste dal regolamento, rimangono in carica tre anni dalla proclamazione fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo e i componenti sono rieleggibili.

In occasione della elezione di tali organi non è ammesso alcun tipo di propaganda.

Le cariche all'interno degli organi collegiali vengono attribuite dai componenti effettivi del rispettivo organo.

I componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti qualunque sia la data di elezione decadono alla naturale scadenza dell'organo collegiale di appartenenza, non ricevono alcun emolumento salvo il rimborso delle spese sostenute attinenti la funzione, possono essere delegati alla esecuzione delle attività deliberate dal Consiglio Direttivo.

All'interno dell'associazione è altresì prevista l'istituzione di un Consiglio di Presidenza e di un Comitato Scientifico, le cui composizioni sono demandate al Regolamento associativo.

ASSOCIATI

6. Possono aderire all' "A.F.I. Associazione Farmaceutici Industria Società Scientifica", nel rispetto delle modalità stabilite dal presente statuto e senza limitazione alcuna, tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 nonché le società e le ditte fornitrici di beni e servizi destinati al settore farmaceutico, dispositivi medici, cosmetico, dietetico, sanitario, alimentare e settori affini o complementari.

7. Sono previste le seguenti categorie di associati e aderenti:

ASSOCIATI ORDINARI. Sono i laureati di cui al punto 1 - cittadini comunitari o di altri stati - e i soggetti che operano nelle diverse strutture e nei medesimi settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale.

ASSOCIATI STRAORDINARI. Sono le società e le ditte di cui al punto 1 costituite negli stati comunitari ed extracomunitari che avendo i requisiti per far parte dell'associazione versano una quota di adesione definita dall'Assemblea degli Associati annualmente.

ASSOCIATI BENEMERITI. Sono coloro, nominati dal Consiglio Direttivo, che avendo i requisiti per far parte dell'associazione versano una quota di adesione di particolare rilievo.

ASSOCIATI ONORARI. Sono le persone, nominate per particolari meriti dal Consiglio Direttivo su proposta di un consigliere o di un coordinatore regionale delegato, che abbiano validamente contribuito in qualunque campo all'affermazione e al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

ADERENTI. Fanno parte di questa categoria le persone fisiche non laureate che provvederanno al versamento di contributi a sostegno dell'attività sociale, l'entità dei quali verrà stabilita annualmente dalla Assemblea degli Associati.

8. Per essere ammessi a far parte della "A.F.I. Associazione Farmaceutici Industria Società Scientifica" nella categoria di ASSOCIATO ORDINARIO – laureati ed aventi titolo equiparato – occorre presentare al Consiglio Direttivo la domanda, su modulo da richiedere in segreteria, sottoscritta dal richiedente e controfirmata dall'associato presentatore. La domanda deve contenere:

- dati del richiedente compresa la cittadinanza, la residenza, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica;
- indicazione dell'Università in cui è stata conseguita la laurea o l'Ente emittente il titolo o il settore di attività del Servizio Sanitario Nazionale;
- curriculum professionale, eventuali pubblicazioni;
- accettazione esplicita delle norme statutarie;
- attestazione o ricevuta di pagamento della quota associativa;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE nr. 2016/679 (GDPR) nonché del d.lgs. 196/2003 e s.m.i.

ASSOCIATO STRAORDINARIO – società o ditte individuali – occorre presentare al Consiglio Direttivo la domanda, su modulo da richiedere in segreteria, sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore.

La domanda deve contenere:

- la denominazione completa della società o della ditta con la indicazione della sede, dell'attività, nonché il nominativo della persona delegata alla rappresentanza nella Associazione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica di quest'ultima;

- l'attestazione o la ricevuta di pagamento della quota associativa.
9. Una volta verificata la conformità della domanda il Segretario propone al Consiglio Direttivo la sua accettazione.
Il Consiglio Direttivo decide inappellabilmente sull'accettazione della domanda. La somma indicata nella attestazione o ricevuta di pagamento allegata alla domanda verrà restituita ove il Consiglio Direttivo non accolga, per mancanza dei requisiti o altre ragioni la domanda di associazione.
10. L'ammontare della quota associativa annuale degli associati ordinari e straordinari, nonché degli aderenti, e la modalità di versamento vengono fissate, su proposta del Consiglio Direttivo, dalla Assemblea Generale nella adunanza di approvazione del conto preventivo.
Il Consiglio Direttivo in occasione di Convegni di particolare rilievo scientifico o di corsi di aggiornamento professionale, per coprire le relative spese, può richiedere agli associati che partecipano alla iniziativa programmata un contributo straordinario.
11. La qualifica di Associato si perde:
- per dimissione, da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - per decisione motivata del Consiglio Direttivo, appellabile presso il Collegio dei Probiviri;
 - per l'omesso versamento della quota associativa annuale.
12. Gli associati ordinari, i rappresentanti laureati degli associati straordinari, e gli associati laureati onorari sono eleggibili alle cariche sociali nei modi e nei termini previsti dallo statuto e dal regolamento, possono essere nominati responsabili di una o più delegazioni regionali, fare parte delle Commissioni o dei Comitati che verranno formati nell'ambito dell'Associazione e frequentare i Gruppi di Studio.

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

13. Gli associati ordinari e straordinari nonché gli associati onorari sono impegnati, con opera personale, alla realizzazione degli scopi sociali e sono considerati a tutti gli effetti "associati effettivi" con i diritti e doveri di seguito enunciati in via esemplificativa e non esaustiva:
- prestano la propria collaborazione al Presidente ed al Consiglio Direttivo per il più capillare ed efficace svolgimento dei programmi della Associazione;

- hanno diritto di partecipare alla Assemblea Generale degli Associati e di prendere parte alle sue deliberazioni mediante votazione nonché a tutte le attività aperte agli Associati;
- sono eleggibili alle cariche sociali, se in possesso dei requisiti;
- hanno il dovere, salvo gli associati onorari, di corrispondere la quota sociale nell'ammontare stabilito dalla Assemblea Generale;
- prestano, in modo personale e spontaneo, la propria attività nella Associazione, indipendentemente dall'incarico e dalla funzione, senza il diritto ad alcuna retribuzione, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

14. L'Associazione trae le risorse per lo svolgimento della sua attività con i proventi da:

- quote associative degli associati, ordinari e straordinari, e degli aderenti;
- contributi straordinari degli associati;
- contributi di Enti pubblici e industrie farmaceutiche;
- contributi di Enti e soggetti privati con esclusione di ogni forma diretta o indiretta di contributo e/o finanziamento che possa configurarsi in conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale;
- contributi derivanti da provvedimenti Comunitari, Nazionali, Regionali, Provinciali o Comunali;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni;
- avanzi derivanti dalla gestione di iniziative o dalla partecipazione ad esse.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per arredi e dotazioni d'ufficio e per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione in qualsiasi forma anche indiretta, nel rispetto dell'art. 5, comma 1, cpv b), punto 4 quinquies a) del D.lgs. 460/1997, di utili e di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 148, comma 8, p. b) del DPR 22.12.1986, in caso di scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito

l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

15. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;**
- eventuali avanzi di bilancio;**
- materiale ed attrezzature di ufficio;**
- eventuali donazioni, lasciti ecc.;**
- eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio.**

16. Il patrimonio e i movimenti relativi vengono amministrati dagli organi sociali come sotto precisato.

L'anno sociale e finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno solare.

ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

17. L'Assemblea Generale degli Associati è composta dagli associati ordinari, straordinari, benemeriti e onorari.

Gli aderenti possono partecipare senza diritto di voto.

18. L'Assemblea Generale degli Associati è convocata dal Presidente dell'Associazione:

in seduta ordinaria ogni anno, entro il 30 aprile, termine che, per giustificati motivi, il Consiglio Direttivo può differire a data successiva, non oltre il 31 dicembre, per deliberare su:

- rendiconto consuntivo e conto preventivo, nel quale viene fissato l'ammontare delle quote associative ordinarie e straordinarie nonché il contributo degli aderenti;**
- relazioni predisposte dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Revisori dei Conti e comunicato rispettivamente dal Presidente e dal Tesoriere;**
- nomina del Presidente Onorario proposto dal Consiglio Direttivo;**
- proposte iscritte all'ordine del giorno su richiesta degli associati;**
- nomina, su richiesta del Consiglio Direttivo, nell'Assemblea Ordinaria dell'anno precedente alla scadenza del mandato degli Organi Collegiali i componenti del Comitato Elettorale che provvederà, con le modalità fissate nel regolamento, alla votazione degli associati e alla proclamazione degli eletti.**

In seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, per l'acquisto e la vendita di immobili, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata al Presidente almeno un decimo degli associati.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, le modalità e l'ora della adunanza, nonché l'ordine del giorno sia in prima che in seconda convocazione e deve essere comunicato a tutti gli associati almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione.

L'ordine del giorno viene stabilito dal Consiglio Direttivo e deve comprendere gli argomenti specificamente indicati dai richiedenti l'assemblea.

È ammessa la prima ed eventualmente la seconda convocazione nello stesso giorno, purché tra le due convocazioni intercorra un intervallo di almeno un'ora e la seconda convocazione sia chiamata nello stesso luogo o con le stesse modalità della prima.

L'associato può intervenire all'Assemblea personalmente o conferendo delega scritta ad altro associato, con le modalità fissate nel regolamento.

Ciascun delegato non può rappresentare più di cinque associati.

Il Consiglio Direttivo, per l'elezione degli organi collegiali, ammette il voto per corrispondenza con le modalità previste dal regolamento.

Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta ordinaria sono assunte in prima convocazione a maggioranza di voti e con l'intervento di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione a maggioranza assoluta qualunque sia il numero dei partecipanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta straordinaria sono assunte in prima e seconda convocazione con le partecipazioni e le maggioranze previste per le assemblee ordinarie.

Sono invece assunte in prima e seconda convocazione:

- per la modifica dello statuto a maggioranza di voti e con il voto favorevole di almeno il 66% dei partecipanti;**
- per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio in beneficenza con il voto favorevole di almeno il 75% dei partecipanti.**

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea debbono essere trascritte in apposito registro, anche a fogli mobili, preventivamente vidimato.

L'Assemblea degli Associati può, inoltre, essere convocata e svolta in modalità elettronica / telematica.

- 19. Le proposte da inserire nell'ordine del giorno firmate dai proponenti e accompagnate da una breve relazione devono essere comunicate al Consiglio Direttivo non meno di trenta giorni prima della data fissata per le sedute ordinarie, e almeno 72 ore prima della data fissata per le sedute straordinarie. La richiesta di convocazione della Assemblea straordinaria, firmata dai proponenti deve essere inoltrata per iscritto al Consiglio Direttivo, corredata dall'ordine del giorno proposto, da una breve relazione e dalla firma leggibile di tutti i richiedenti.**
- 20. Le sedute dell'Assemblea Generale degli Associati vengono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e funge da Segretario uno dei Segretari dello stesso Consiglio o, se necessario un consigliere proposto dal Presidente e accettato dalla maggioranza dei partecipanti. L'assemblea, occorrendo, nomina due associati come scrutatori. Le votazioni dell'Assemblea avvengono per appello nominale, per alzata di mano o per via telematica, per scrutinio segreto ove sull'argomento in discussione, sia formulata specifica richiesta da almeno un decimo dei partecipanti all'assemblea. I verbali delle sedute firmati dal Presidente e dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori, fanno testo nei confronti degli associati e dei terzi.**

CONSIGLIO DIRETTIVO

- 21. L'Associazione è retta dal Consiglio Direttivo eletto dagli associati con le modalità previste dal regolamento. Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti gli associati ordinari, straordinari se eleggibili, onorari. Il Consiglio Direttivo è formato da 21 associati. I componenti del Consiglio Direttivo, dopo la loro proclamazione da parte del comitato elettorale, devono eleggere – al loro interno e con maggioranza semplice dei presenti – il Presidente, due Vice-Presidente (di cui uno qualificato" anziano" in relazione alla data di associazione all'A.F.I.), il Tesoriere e due Segretari, di cui uno supplente. Tali cariche avranno durata pari a quella del Consiglio Direttivo che le ha elette.**
- 22. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione e ad esso spetta mettere in esecuzione le delibere dell'Assemblea:**

- ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria con la sola eccezione degli acquisti e delle vendite immobiliari che debbono essere deliberate dalla Assemblea Generale degli Associati;
- ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il buon andamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che per legge o per statuto sono di competenza dell'Assemblea Generale degli Associati;
- nomina gli associati onorari e benemeriti;
- propone alla assemblea generale i sei componenti, dei quali uno presidente e uno supplente, del comitato elettorale;
- ammette gli associati ordinari e straordinari, nonché gli aderenti;
- nomina i delegati per i rapporti con gli Enti nazionali e internazionali;
- istituisce, per realizzare l'attività sociale, delegazioni regionali nominando i responsabili ai quali può affidare il coordinamento anche di più regioni: i responsabili durano in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo;
- istituisce commissioni operative per aree tematiche e gruppi di studio aperti a tutti gli associati, anche se componenti degli organi collegiali; il coordinatore nonché i componenti delle commissioni operative e dei gruppi di studio durano in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo salvo dimissioni o modifiche di attività;
- costituisce su proposta del Presidente un Consiglio di Presidenza con il compito di proporre iniziative e priorità, la cui composizione è demandata al Regolamento Associativo;
- nomina, su proposta del Presidente con la composizione prevista dal regolamento, un Comitato Scientifico così come riportato all'art. 4.J
- nomina, su proposta del Presidente, un consigliere con l'incarico di coordinatore delle delegazioni regionali che rimane in carica dalla nomina fino alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo;
- determina, per le diverse attività culturali e scientifiche dell'Associazione, le modalità di svolgimento e verifica che i risultati e la qualità siano conformi alle finalità previste;
- delega il Presidente per la convocazione della Assemblea Generale dei Soci;
- assolve a tutti i compiti attribuiti dal presente Statuto;
- vigila sulla osservanza dello Statuto;
- esegue i provvedimenti del Collegio dei Probiviri a carico degli associati;

- **esamina e approva, in apposita riunione, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo presentati dal Tesoriere;**
- **presenta annualmente, per l'approvazione all'Assemblea Generale degli Associati, il rendiconto consuntivo, la relativa relazione e una relazione tecnico-organizzativa sul decorso anno sociale, il conto preventivo per l'anno in corso con la proposta delle quote associative per l'anno successivo ed una relazione sui programmi futuri.**

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente di norma a cadenza mensile e comunque almeno due volte l'anno con comunicazione scritta, telefonica o via posta elettronica.

La convocazione, viene inviata a tutti i consiglieri ai Probiviri, ai Revisori dei conti e per conoscenza ai Delegati Regionali, almeno sette giorni prima della data fissata e deve contenere l'ordine del giorno nonché le modalità di svolgimento. Le riunioni consiliari sono aperte a tutti gli associati i quali potranno assistere e intervenire se autorizzati dal Presidente. Le deliberazioni sui punti all'ordine del giorno sono riservate ai consiglieri.

Il Consiglio può essere convocato su richiesta di almeno sette consiglieri dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente anziano.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide allorché risulta presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei membri presenti e in caso di parità, prevale il voto del Presidente o del Vice-Presidente anziano in caso di assenza del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, essere convocato e svolta in modalità elettronica / telematica.

23. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente: in caso di sua indisponibilità dal Vice-Presidente anziano.

Il Consigliere dimissionario o permanentemente impedito verrà sostituito dall'associato risultato primo dei non eletti nell'ultima tornata elettorale.

In caso di dimissioni o di impedimento permanente di un Consigliere avente la qualifica di Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere o Segretario, il Consiglio Direttivo affiderà le funzioni rimaste vacanti ad uno dei Consiglieri eletti compreso quello subentrante.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre successive sedute regolarmente convocate viene deferito al Collegio dei Probiviri per la eventuale decadenza.

La procedura per il deferimento verrà fissata nel regolamento.

Il Consigliere che intende dimettersi deve darne comunicazione al Presidente a mezzo lettera raccomandata.

Il subentro di un Consigliere nel Consiglio Direttivo e l'affidamento ad altro Consigliere delle funzioni già svolte dal Consigliere dimissionario o permanentemente impedito verrà comunicato agli associati entro 30 giorni dal subentro.

Le dimissioni contemporanee della maggioranza assoluta dei Consiglieri provocano automaticamente le dimissioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio dimissionario o decaduto, rimane in carica per lo svolgimento della ordinaria amministrazione sino alla elezione del nuovo Consiglio.

Il presidente del Consiglio Direttivo dimissionario o decaduto deve convocare l'Assemblea generale per l'elezione del nuovo Consiglio entro 30 giorni dalle avvenute dimissioni o dalla decadenza.

PRESIDENTE

24. Il Presidente provvede al disbrigo delle questioni di ordinaria amministrazione, convoca il Consiglio Direttivo, predisponendo con il Segretario l'ordine del giorno, esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo, prende le decisioni ritenute necessarie per il buon andamento della Associazione, purché non in contrasto con le norme dello statuto, avvalendosi della collaborazione dei responsabili del Comitato di Presidenza, del Comitato Scientifico e dei responsabili delle Funzioni di staff ; riferisce e risponde delle azioni intraprese al Consiglio Direttivo.

25. La rappresentanza legale della Associazione spetta al Presidente ed in caso di sua indisponibilità o impedimento al Vice-Presidente anziano.

Il Presidente ha facoltà, in caso di particolari circostanze e limitatamente ad atti urgenti, di delegare uno dei due Vice-Presidenti al compimento di tali atti.

PRESIDENTE ONORARIO

26. È facoltà del Consiglio Direttivo di proporre all'Assemblea Generale degli Associati la nomina di un Presidente Onorario dell'Associazione, carica di prestigio che può essere conferita per particolari meriti associativi.

Il Presidente onorario avrà diritto ad essere informato sulle attività dell'associazione e potrà, inoltre, essere consultato su questioni di particolare rilievo per l'Associazione.

TESORIERE

27. Il Tesoriere è incaricato di tutte le questioni contabili, amministrative e fiscali, tiene la contabilità dell'Associazione, affianca il Presidente nella stipula dei contratti e ne segue l'applicazione, affianca il Presidente nella determinazione dei particolari economici delle singole iniziative per l'approvazione del Consiglio direttivo, redige il bilancio consuntivo con lo Stato Patrimoniale e Economico, predispone il rendiconto con le Entrate (incassi e/o rendite) e con le Uscite (pagamenti e spese), stende il bilancio preventivo con le presunte entrate e uscite e riferisce trimestralmente al Consiglio Direttivo sulla gestione economica dell'Associazione e annualmente all'Assemblea con la propria relazione che accompagna il bilancio annuale.

L'attività di controllo è esercitata dal Presidente o da un Vice-Presidente da questi delegato, nonché dal Collegio dei Revisori dei Conti al quale, entro il 31 marzo di ogni anno, dovrà essere consegnato il bilancio per gli ulteriori conseguenti adempimenti.

Le operazioni di versamento e di prelevamento sono delegate a firma disgiunta al Presidente ed al Tesoriere.

SEGRETARIO

28. Il Segretario è incaricato della organizzazione burocratica della Associazione, dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente o di chi ne fa le veci e provvede:

- alla convocazione, su incarico del Presidente, delle riunioni del Consiglio Direttivo;**
- alla formulazione, su indicazione del Presidente, dell'ordine del giorno;**
- alla stesura dei verbali delle riunioni e delle Assemblee.**
- al coordinamento di tutte le attività, sottoponendo poi gli atti al Presidente per le sue determinazioni;**
- alla tenuta dei libri sociali.**

Le convocazioni del Consiglio Direttivo e i verbali delle riunioni vengono inviati per conoscenza al Presidente Onorario, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti, ai Delegati Regionali, nonché ai coordinatori delle commissioni e dei gruppi di studio.

Il Segretario supplente sostituisce il Segretario in caso di sua assenza o impedimento.

In assenza del Segretario e del supplente il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Segretario pro tempore.

29. È facoltà del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Tesoriere e del Segretario, avvalersi all'occorrenza di figure professionali specifiche (a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo: avvocato, commercialista, fiscalista, notaio, ecc.) con onorari a carico dell'Associazione.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

30. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e un membro supplente che possono essere rieletti per non più di cinque volte consecutive. In caso di impedimento, di indisponibilità, di revoca o di dimissioni di un membro effettivo gli subentra automaticamente il supplente.

31. Il Collegio dei Probiviri si riunisce quando uno dei membri lo richiede o su richiesta scritta e motivata di qualunque associato. I Probiviri sono invitati e se lo vogliono possono partecipare alle riunioni consiliari.

32. Le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione nonché le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e la Associazione e i suoi organi verranno esaminate dal Collegio dei Probiviri che giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

La decisione del Collegio dei Probiviri sarà inappellabile.

33. Per adire al Collegio dei Probiviri, l'interessato deve depositare o inviare ricorso in busta chiusa presso la segreteria della Associazione. Nel ricorso deve essere indicata la controversia e debbono essere unitamente prodotti i documenti ritenuti necessari ed opportuni.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri avvertito dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci dell'avvenuto deposito del ricorso, dopo averlo esaminato ne dà comunicazione alla controparte interessata, fissando un termine non inferiore a 20 giorni per il deposito delle sue osservazioni e dei suoi documenti.

Il Collegio, convocato dal suo Presidente, formula, con votazione a scrutinio segreto, la propria decisione che viene comunicata alle parti interessate.

Il deposito del ricorso e delle osservazioni costituisce per tutte le parti interessate impegno a fornire al Collegio tutti i chiarimenti ed i documenti che l'organo ritiene di acquisire per la decisione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

34. Il Collegio dei Revisori dei Conti, è costituito da tre membri effettivi ed un supplente che possono essere rieletti per non più di cinque volte consecutive.

In caso di impedimento, di indisponibilità, di revoca o di dimissioni di un membro effettivo gli subentra automaticamente il supplente.

I Revisori devono controllare l'amministrazione dell'Associazione, esaminare la documentazione contabile del Tesoriere e del Consiglio Direttivo e predisporre – per essere sottoposta alla Assemblea Generale degli Associati – la relazione al bilancio di fine esercizio con il parere circa l'approvazione o meno.

I Revisori sono invitati e partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle assemblee degli associati esprimendo, limitatamente alle operazioni di carattere economico e fiscale, il parere sulle deliberazioni del Consiglio.

35. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, composto da 35 articoli compreso il presente, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia con particolare riferimento al Codice Civile e al D.lgs. 460 del 04.12.1999 e s.m.i.